

Allegato "C" del n. 13318 di Raccolta

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione denominazione normativa applicabile

1. E' costituita l'associazione riconosciuta del Terzo settore denominata "Casa Maria di Magdala" Organizzazione di Volontariato in forma abbreviata "CMM ODV" (di seguito Associazione) ai sensi degli artt. 32 e sgg. del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore (di seguito CTS.)

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito Statuto), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa, primaria o secondaria, applicabile (di seguito Normativa Applicabile).

3. Lo Statuto è informato al principio di favorire la partecipazione degli Associati nel modo più ampio possibile, all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

4. L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

Sede

1. L'Associazione ha sede in Modica (Ragusa) in Contrada Palazzelle Scolonazzo, 5.

2. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, sezioni regionali, provinciali e locali su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 3

Scopo

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo, persegue il bene comune, concorre ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione lavorativa.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità e di produzione o scambio di beni e servizi.

3. L'Associazione, benché aconfessionale, si ispira nel suo operato alla Dottrina Sociale della Chiesa e si lascia permeare dallo spirito evangelico per tradurre in opere concrete l'ammonimento del Signore Gesù " ero forestiero e mi avete ospitato"(Mt. 25,43) onde mostrare il volto misericordioso della carità.

4. Per il raggiungimento di tali finalità promuoverà ogni iniziativa con lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed gli organi dell'Unione Europea anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni operanti in loro favore, con enti pubblici e privati nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine.

5. L' Associazione potrà svolgere le proprie attività direttamente o/e in collaborazione e/o attraverso altri Enti del Terzo Settore aventi medesime finalità o finalità simili.

REGISTRATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DI ROMA 3

ADDI' 13/06/2022

NUMERO 14222

SERIE 1T

ARTICOLO 4

Oggetto

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, CTS:

- l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r); nello specifico l'Associazione persegue la finalità di costituire case di accoglienza di mamme con bambini o nuclei familiari, provenienti da paesi in via di sviluppo o in guerra attraverso flussi migratori; l'accompagnamento delle persone accolte attraverso percorsi di integrazione verso una piena autonomia individuando aree e modalità di inserimento dei migranti nel tessuto lavorativo e culturale della società italiana sviluppando ogni efficace forma di tutela dei loro diritti civili in particolar modo legati all'infanzia,

- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) ;

- Lo svolgimento di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p).

2 L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, può esercitare, ai sensi e nei limiti dell'art. 6, comma 1, CTS, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali. A tal fine è demandato al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili.

ARTICOLO 5

Volontari e lavoratori dipendenti

1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 6

Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 7

Associati

1. Sono membri dell'Associazione (di seguito Associato o Associati) sia le persone fisiche sia le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione ed intendono collaborare per il raggiungi-

mento dello scopo sociale.

2. Possono essere ammesse come persone giuridiche solo altre organizzazioni di volontariato; possono comunque essere ammessi altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

3. La qualifica di Associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause previste dalla Normativa Applicabile).

4. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre organizzazioni di volontariato. Il venir meno di tutti gli associati è da considerare fattispecie di estinzione dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Ammissione degli Associati

1. La qualità di Associato persona fisica o persona giuridica si acquisisce mediante presentazione di apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo nella quale si attesti la volontà di adesione, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservarne lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo ed il pagamento della quota associativa annuale.

2. L'Associazione valuta la domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo, cui la stessa deve essere indirizzata.

3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro novanta dalla presentazione. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata la domanda si intende accolta. In caso di respingimento della domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'Assemblea degli Associati; quest'ultima delibererà in merito, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione

ARTICOLO 9

Diritti e doveri dei soci, recesso ed esclusione

1. Ogni Associato ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee degli Associati e di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

Ogni Associato è obbligato:

- ad osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti non-

ché le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e altri organi sociali.

a versare la quota associativa annuale il cui importo è deliberato dal Consiglio Direttivo;

a svolgere le attività preventivamente concordate;

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età, in regola con il pagamento delle quote associative, il diritto di voto nell'Assemblea degli Associati per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché l'eleggibilità negli organi associativi con pari diritti nell'elettorato attivo e passivo.

3. La qualità di Associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.

4. Ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; tale recesso avrà decorrenza immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi quali il reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Organi dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti non conformi ai principi ed ai valori cui si ispira l'Associazione e comunque per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- gravi condanne penali;
- misure cautelari.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento;
- gravi condanne penali.

6. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

7. La quota associativa è a fondo perduto, è personale, non è rim-

borsabile, non è trasferibile a terzi né restituibile in caso di recesso, decesso o esclusione e non è soggetta a rivalutazione.

ARTICOLO 10

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse in denaro apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di € 15.000,00 (quindicimilavirgolazerozero).

2. Il patrimonio comprensivo di ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; il Patrimonio potrà essere incrementato con:

- quote, contributi ed apporti effettuati dagli Associati
- entrate di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 CTS;
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti, a qualsiasi titolo all'Associazione
- contributi da parte di enti pubblici o persone fisiche;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- elargizioni o avanzi netti di gestione nonché utili derivanti dall'organizzazione di attività diverse.

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio; qualora il patrimonio minimo diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite il Consiglio Direttivo, e in caso di inerzia l'Organo di Controllo, ove nominato, adotta i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art 22 CTS.

4. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al versamento della quota associativa annuale; l'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annua. E' comunque facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto quelli previsti obbligatoriamente e a quelli annuali.

5. L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 CTS, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

6. L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati anche dai suoi Associati con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale erogato a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta; viceversa l'erogazione si intende a titolo di apporto non ripetibile.

7. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

ARTICOLO 11

Divieto di distribuzione di utili

E' vietato all' Associazione distribuire, sia in maniera diretta che indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ammini-

stratori e altri componenti degli organi dell'Associazione anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 12

Organi della Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- L'Organo di Controllo (ove nominato o previsto dalla legge)
- Il Revisore Legale (ove nominato o previsto dalla legge);

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 13

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. è composta da tutti gli Associati.

2. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto del principio di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza tra tutti gli Associati.

3. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale; si riunisce almeno due volte all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

4. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di quattro membri, il Presidente , il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- d) nomina e revoca, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea dei Soci;
- i) delibera lo scioglimento, la nomina del liquidatore, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o dalla Normativa Applicabile.

k) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza;

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi Associati o da almeno tre Consiglieri.

6. Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nella convocazione.

7. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e spedizione con qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile (e-mail, messaggi social network, sms, ect) ovvero fax, ovvero raccomandata, ovvero posta elettronica certificata spedita a tutti gli Associati ai recapiti indicati all'atto della iscrizione e/o variati con successiva comunicazione scritta. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicata almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa. La convocazione deve essere recapitata anche ai membri del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione è coadiuvato dal Segretario, che dovrà redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14

Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli Associati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione anche ad un'ora di distanza dalla prima.

3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

4. Ogni Associato ha diritto a un voto e può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio direttivo o membro di Organo di Controllo o Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Ciascun Associato può rap-

presentare sino ad un massimo di tre associati.

5. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

6. Per la nomina del Presidente occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in Assemblea tanto in prima che in seconda convocazione; per l'approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7. Per le deliberazioni di trasformazione, fusione, estinzione, scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza sia in prima che in seconda convocazione del voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

8. L'Assemblea può svolgersi anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'Assemblea si sia regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2479-bis, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio nei quali gli intervenuti dovranno affluire, dovendosi comunque ritenere che il luogo dove si intende svolta l'Assemblea è sempre quello in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- sia consentito al Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento della adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. E' composto a scelta dell'Assemblea tra i propri Associati ovvero da persone indicate, tra i propri associati dagli enti associati, da un minimo di quattro membri compresi il Presidente, il Vice Presidente il Tesoriere.

2. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica. I Consiglieri sono rieleggibili.

4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

6. In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea successiva, al cui ordine del giorno dovrà essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) stabilire la quota associativa;

d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed eventualmente del bilancio sociale;

f) deliberare in ordine all'ammissione degli Associati;

g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile

8. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

9. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 16

Convocazione e quorum del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione è effettuata mediante qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile (e-mail, messaggi social network, sms, ect) ovvero fax, ovvero raccomandata, ovvero posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito un giorno prima dell'adunanza o "ad horas". Per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di Controllo. In tal caso la trattazione degli argomenti deve avvenire per accettazione unanime dei membri del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione

8. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le delibere constano da verbale redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, nonché alle condizioni cui all'art.14 punto 8 dello Statuto.

10. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

11. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS

ARTICOLO 17

Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e della Normativa Applicabile, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 18

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente ha competenza sulle materie e le funzioni conferite con delibera del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedi-

mento del Presidente.

ARTICOLO 19

Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle esplicazioni delle attività ai fini del normale e regolare funzionamento dell'Associazione e può sostituirlo in caso di impedimento del Vice Presidente, ovvero su specifica delega.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione ad eccezione di quelle dell'Organo di Controllo. Cura la tenuta del libro degli Associati, libro verbali delle Assemblee degli Associati, del Consiglio Direttivo e del Registro dei Volontari.
3. Il Segretario è eletto dalla maggioranza assoluta Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione economico e finanziaria dell'Associazione. Predisporre la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo per l'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea solo quando la legge lo imponga o ove lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo è composto da tre membri, scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice Civile. Può anche essere monocratico ove la legge lo consenta. Ai componenti si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
2. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché sul rispetto della legge e dello Statuto.
3. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Controllori, nonché alle condizioni cui all'art.14 punto 8 dello Statuto.
4. L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica. I membri sono rieleggibili.
5. Nell'ambito della propria attività, l'Organo di Controllo provvede in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza della Normativa Applicabile, del presente Statuto, dei Regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche, qualora espressamente deliberato dal consiglio direttivo, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione sul suo concreto funzionamento;
 - c) svolgere attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle

disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS ;
d) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 CTS
e) procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo
7. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni della Normativa Applicabile, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.
8. Ai componenti dell'Organo di Controllo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, può essere attribuito un compenso oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 22

Bilanci e scritture contabili

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è obbligatoriamente predisposto un bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
2. Il Consiglio di Direttivo redigerà inoltre, quando è obbligatorio secondo la Normativa Applicabile, un bilancio sociale secondo le linee guida di cui all'art. 14, comma 1, CTS .
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.
4. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 23

Libri sociali e Registro dei Volontari

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile l'Associazione istituisce i seguenti libri associativi:
- libro degli Associati;
- libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- Registro dei Volontari.
2. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo; quest'ultimo può ap-

provare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie di essi.

ARTICOLO 24

Scioglimento, estinzione devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà a nominare uno o più Liquidatori, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti.

3. In caso di estinzione o scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 25

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro che giudica secondo equità

2. L'Arbitro sarà scelto dal Tribunale di Ragusa.

F.ti: Giuseppe Pulcinelli

Mariateresa Antonucci Notaio

Certificazione di conformita' di copia digitale a originale analogico
(art. 23 e successive integrazioni e/o modificazioni D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 68 ter. legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta, Dott.ssa MARIATERESA ANTONUCCI, Notaio in Monterotondo, con studio in Via Cavour n. 39, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validita' dal 14 settembre 2020 al 14 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority) che la presente copia composta di numero 14 pagine compresa la presente e contenuta in supporto informatico e' conforme, in tutte le sue componenti, all'originale, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".
In Monterotondo, Via Cavour n. 39 il 16 giugno 2022
File firmato digitalmente dal notaio Mariateresa Antonucci